

**COMUNE DI CASTELLAZZO BORMIDA
PROVINCIA DI ALESSANDRIA**

**REGOLAMENTO COMUNALE
DI POLIZIA RURALE**

INDICE

DEL SERVIZIO DI POLIZIA RURALE	3
Art. 1	3
Art. 2	3
Art. 3	3
NORME DI POLIZIA RURALE.....	3
Art. 4	3
Art. 5	3
Art. 6	3
Art. 6 bis.....	4
Art. 7	4
Art. 8	4
Art. 9	4
Art. 10	4
Art. 11	5
Art. 12	5
Art. 13	5
Art. 14	5
Art. 16	5
Art. 17	6
Art. 18	6
Art. 19	6
Art. 20	6
Art. 20 bis.....	6
Art. 21	7
Art. 21 bis.....	7

DEL SERVIZIO DI POLIZIA RURALE

Art. 1

Il servizio di polizia rurale ha lo scopo di assicurare, nel territorio del Comune, l'applicazione delle norme contenute nel presente Regolamento e di contribuire, nei limiti stabiliti, a far rispettare le leggi e i Regolamenti promulgati dallo Stato e da altri Enti Pubblici nell'interesse dell'agricoltura.

E' diretto dal Sindaco e svolto dagli agenti di polizia municipale e dagli Ufficiali ed Agenti di polizia giudiziaria di cui all'art. 221 del C.P.P. nell'ambito delle rispettive mansioni.

Art. 2

Tutte le trasgressioni alle disposizioni del presente Regolamento, ove non costituiscano reato contemplato dal Codice Penale o da Leggi e Regolamenti dello Stato, saranno accertate e punite a norma delle disposizioni della vigente legge Comunale e Provinciale.

Art. 3

Nel procedere alle operazioni di polizia giudiziaria gli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria devono attenersi alle norme di procedura penale vigenti.

NORME DI POLIZIA RURALE

Art. 4

L'esercizio del passaggio attraverso i fondi altrui non deve eccedere la forma ed i limiti consentiti dalla legge, dalla servitù o dal permesso temporaneo.

Art. 5

Per i fondi di proprietà comunale sono valide le norme relative ai fondi privati.

Art. 6

Non si possono accendere fuochi all'aperto se non in posizione tali da escludere ogni pericolo di incendio e, in genere, di danno alle persone e alle cose (frutti pendenti, raccolti, alberi, fabbricati, ecc..). I fuochi dovranno esse accesi sotto vento a non meno di m. 30 dal ciglio delle strade di qualsiasi tipo, e comunque in posizione tale che le fiamme e

il fumo non abbiano a costituire pericolo per i mezzi circolanti o ridurre la visibilità. In ogni caso, i fuochi debbono essere costantemente sorvegliati da un numero sufficiente di persone idonee fino a che non saranno completamente spenti.

Art. 6 bis

Ove occorra costruire o gestire depositi per la conservazione di sostanze esplosive ed infiammabili da usare per lavori agricoli, l'interessato è tenuto ad osservare le disposizioni del T.U. delle leggi del P.S. 18/6/1931, n. 773 e del relativo regolamento 06/05/1940, n. 635, nonché quelle di cui ai decreti del Ministero dell'interno 31/07/1934 e 12/05/1937, contenenti norme di sicurezza per gli stabilimenti, i depositi, l'impiego ed il trasporto di oli minerali.

Art. 7

E' fatto obbligo a chi sparge esche o sostanze avvelenate a scopo di protezione agricola, qualora le sostanze venefiche impiegate possano recare danno all'uomo o agli animali domestici, di sistemare e mantenere lungo i confini del fondo e per tutto il presumibile periodo di efficacia di esse, tabelle recanti ben visibili la scritta "Campo o prato avvelenato".

Art. 8

E' proibito innaffiare gli ortaggi con pozzo nero, con colaticcio od acque luride o inquinate.

Art. 9

Il letame può essere trasportato in qualunque ora del giorno, purché contenuto nei carri in modo da escludere ogni dispersione. Nelle ore diurne i carichi di letame che percorrono le vie del centro abitato debbono essere coperti con tendoni.

Lo spurgo dei pozzi neri ed il trasporto del cessino, potranno essere eseguiti soltanto nelle ore notturne e in modo da evitare spandimento per le strade.

Art. 10

Stante il disposto dell'art. 626, comma 3 del Codice Penale, gli agenti municipali debbono accertare se le persone sorprese a racimolare spigolare, rastrellare o raccogliere frutti su fondi altrui siano in possesso del permesso del conduttore di fondi stessi.

Art. 11

Gli agenti di polizia municipale possono accompagnare al competente ufficio di polizia per gli accertamenti di competenza le persone che si trovino nelle condizioni indicate dagli art. 707 e 708 del codice penale e che siano sorprese in campagna con strumenti agricoli, pollame, frutta, cereali ed altri prodotti della terra di cui non siano in grado di giustificarne la provenienza.

Art. 12

I fossi di scolo debbono essere spurgati ogni anno, e, in caso di necessità, anche ad intervalli di tempo minori, in modo che permettano il libero deflusso delle acque piovane o sorgive.

I fossi di scolo la cui manutenzione non rientra nei compiti del Comune o di consorzi, debbono essere spurgati a cura e spese dei proprietari dei fondi attraversati dai fossi stessi. In caso di inadempienza dei proprietari provvede il Comune a spese di questi ultimi, addebitando agli inadempienti anche le spese di direzione e amministrazione.

E' vietato gettare nei fossi di scolo di qualsiasi ordine, terra, radici od altro materiale che li possa ingombrare o che ne restringa la sezione.

Art. 13

E' vietato depositare anche temporaneamente sulla piattaforma delle strade di qualsiasi ordine, terra, radici, erbe od altro materiale.

E' pure vietato percorrere le strade suddette con veicoli a slitta o portati da ruote costruite in modo che possano danneggiare il piano viabile.

Art. 14

E' vietato servirsi della strada per operare inversioni di marcia nel corso delle lavorazioni con aratri o con altri mezzi a traino meccanico o di animali.

Art. 15

Le acque di irrigazione non devono trascinare sui fondi delle strade di qualsiasi tipo.

Art. 16

E' vietato il pascolo degli animali di qualunque specie lungo le strade, nei fossi e sulle scarpate delle medesime e sugli argini.

Art. 17

E' fatto d'obbligo ai detentori di bestiame denunciare immediatamente all'Autorità Comunale ogni caso di morte dei propri animali, nonché ogni macellazione d'urgenza che dovesse essere eseguita.

Art. 18

Le spoglie degli animali morti o abbattuti per malattia o per altra causa e destinate alla distruzione debbono essere infossate in località riconosciuta idonea dall'Autorità Comunale ed alla presenza del Veterinario comunale, che di volta in volta prescrive le forme precauzionali da adottare.

Art. 19

Le piante a fusto legnoso ed i canneti non possono essere messi a dimora o coltivati a distanza inferiore a metri nove dal proprio confine o dal ciglio esterno delle strade o, se esiste, dal ciglio superiore del fosso. In caso di accordo tra le parti, la distanza non può essere inferiore a metri quattro e cinquanta.

Art. 20

Non possono essere asportate dall'azienda in cui si trovano le piante o le parti di piante sospettate affette da infestazioni di parassiti animali o da malattie pericolose e diffusibili se non dopo avere ottenuto un certificato di immunità rilasciato dall'Osservatorio Fitopatologico competente per territorio, in caso contrario dovranno essere distrutte in loco.

Art. 20 bis

Salvo le disposizioni dettate dalla Legge 18/06/1931, n. 987 e successive modificazioni e quelle contenute nel Regolamento per l'applicazione della legge medesima, approvato con R.D. 2/12/1937, n. 2504, è fatto obbligo ai proprietari, ai conduttori a qualunque titolo, ai coloni e ad altri comunque interessati all'azienda, di denunciare all'Autorità Comunale, al Commissariato Provinciale per le malattie delle piante ed all'Osservatorio Fitopatologico competente per territorio, la comparsa di insetti, di animali nocivi, di crittogame o comunque di malattie e deperimenti che appaiono pericolosi e diffusibili, nonché di applicare contro di essi i rimedi ed i mezzi di lotta che venissero all'uopo indicati dagli Organi tecnici predetti.

Art. 21

E' vietato il commercio ambulante delle sementi nonché di piante e parti di piante destinate alla moltiplicazione, la vendita di tali mezzi di riproduzione è ammessa sui pubblici mercati, sempreché il venditore abbia ottenuto espressa autorizzazione dalla Autorità competente.

Art. 21 bis

Dovranno, inoltre, essere osservate le disposizioni di cui alla legge 21/12/1941, n.1570, concernente norme per l'organizzazione dei servizi antincendio, nonché quelle di cui al DPR 27/4/1955 n.547 e 26/5/1959 n.689, riguardanti la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

✓ **Deliberazione di approvazione:** C.C. n. 20 del 27/02/1971, pubblicata all'Albo Pretorio Comunale dal 07/03/1971 al 21/03/1971;

✓ **Deliberazione di modifica:** C.C. n. 80 del 18/12/1971, pubblicata all'Albo Pretorio Comunale dal 25/12/1971 al 08/01/1972;

✓ **Deliberazione di modifica:** C.C. n. 23 del 03/04/1972, pubblicata all'Albo Pretorio Comunale dal 09/04/1972 al 23/09/1972;

✓ **Deliberazione di modifica:** C.C. n. 83 del 19/11/1976, pubblicata all'Albo Pretorio Comunale dal 27/11/1976 al 11/12/1976, esecutiva il 23/11/1978;

✓ **Ripubblicazione Regolamento (giorni quindici):** dal 06/12/1978 al 20/12/1978.

✓ **Entrata in vigore:** 21/12/1978

✓ **Deliberazione di modifica:** C.C. n. 33 del 13/03/1981, pubblicata all'Albo Pretorio Comunale dal 26/03/1981 al 09/04/1981, esecutiva dal 22/04/1981;

✓ **Ripubblicazione Regolamento (giorni quindici):** dal 26/05/1981 al 09/06/1981.

✓ **Entrata in vigore:** 10/06/1981

✓ **Deliberazione di modifica:** C.C. n. 15 del 03/04/1985, pubblicata all'Albo Pretorio Comunale dal 25/03/1981 al 08/04/1981, esecutiva dal 10/04/1985 con decisione n.14810 del CO.RE.CO.;

✓ **Ripubblicazione Regolamento (giorni quindici):** dal 29/04/1985 al 13/05/1985.

✓ **Entrata in vigore:** 14/05/1985;